

Cura e manutenzione degli impianti

1. Manutenzione e tagli intercalari

Il proprietario o possessore di terreni imboschiti con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale dell'Unione Europea, e chiunque subentri nella conduzione degli stessi, è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione degli impianti; a tal fine devono essere assicurati gli interventi di manutenzione specificamente indicati nei Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione (strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale) di seguito per brevità definiti “*Piani*”.

Il beneficiario di sostegni per imboschimenti si impegna in particolare a ottemperare agli obblighi indicati nei bandi e nei Programmi che hanno attivato la realizzazione degli impianti. In particolare, si impegna a comunicare ai Servizi ed Enti competenti la sussistenza di fallanze superiori a quelle ammesse dal “*Piano*”. Il medesimo dovrà inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nei Bandi e nei Programmi di cui sopra.

Ad eccezione degli ordinari impianti di pioppicoltura a ciclo breve, il corretto sviluppo dell'imboschimento è correlato all'effettuazione dei tagli intercalari (diradamenti), necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo. L'epoca e l'intensità dei tagli intercalari varia in funzione dell'investimento, della fertilità della stazione e della modalità di effettuazione dell'imboschimento. Adeguate indicazioni in merito ai tagli intercalari dovranno essere riportate nel “*Piano*” per tipologie di intervento diverse dalla pioppicoltura.

2. Cura, gestione e limitazioni all'uso – Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione (strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale)

Come da articolo 11 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), i Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione:

- *sono obbligatori per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale ... oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, e contengono le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico;*
- *in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall'Ente forestale ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015.*

Ai sensi dell'articolo 48 del medesimo Regolamento

- *per superfici soggette a piani, i tagli di utilizzazione e intercalari, programmati con tempi e modalità indicate espressamente dal piano, sono oggetto di comunicazione all'Ente forestale; i tagli non programmati necessitano di preventiva revisione del piano;*
- *per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura, al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata a ordinarie coltivazioni agrarie.*

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 par. 7 del Decreto Legislativo n. 34/2018 sono attese disposizioni nazionali inerenti alla definizione di criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali riguardanti anche gli *strumenti equivalenti* finalizzate ad armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale.

Nel fac-simile relativo a interventi di imboschimento allegato alle “*Linee guida*” e negli aggiornamenti a corredo dei Bandi inerenti a Misure di imboschimento attuative della strategia forestale della Unione Europea (in particolare quelle comprese nei Piani di Sviluppo Rurale PSR) sono dettagliate soprattutto le parti del “*Piano*” comprendenti le prescrizioni sulle cure colturali dei

primi anni successivi alla messa a dimora. Ciò in quanto tali cure sono oggettivamente rilevanti in riferimento agli impegni correlati ai sostegni e ai premi corrisposti.

Per gli anni successivi all'affermazione degli impianti, nel fac-simile sono indicati i temi gestionali che deve comprendere il "*Piano*", lasciando la responsabilità ai professionisti compilatori e alle Amministrazioni forestali competenti circa la sua corretta redazione e gli eventuali necessari aggiornamenti. Al riguardo sono messe a disposizione *tracce di prescrizioni* che possono essere utilizzate, ed eventualmente modificate ed arricchite, dai medesimi soggetti.

Per quanto attiene, nello specifico, ai limiti e ai criteri a cui ricondurre la cura e la gestione degli impianti realizzati (cure culturali, governo e trattamento) l'approvazione, da parte delle Amministrazioni forestali competenti, del "*Piano*" determina, per la componente ipogea ed epigea dei soprassuoli originati, l'applicazione degli strumenti regolamentari di cui alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 34/2018) e regionale (L.R. n. 30/1981 e Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le PMPF) loro modifiche e integrazioni.

Nell'approvazione dei "*Piani*" gli Enti avranno cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni alle attività gestionali conseguenti all'applicazione di specifici differenti strumenti normativi (es. Parchi, superfici comprese in aree Natura 2000, ecc...) e ove possibile di integrare le stesse nelle previsioni del Piano come suggerito dagli orientamenti comunitari.¹

Nei casi di soggetti gestori di imboschimenti realizzati in anni differenti e/o in riferimento a Bandi differenti si reputa opportuno, ove possibile, che le disposizioni inerenti custodia ed alla corretta gestione dei differenti impianti possano essere integrate in un unico "*Piano*".

Per quanto sopra, i proprietari o possessori di soprassuoli boschivi o di soprassuoli impiantati per arboricoltura da legno, dovranno gestire gli imboschimenti nel rispetto delle norme dei regolamenti e dei piani forestali vigenti (le norme forestali e le disposizioni contenute nel "*Piano*" saranno prevalenti rispetto a norme concorrenti contenute in altri diversi strumenti regolamentari specifici per la gestione di copertura arborea diversa da quella forestale, quali ad esempio Regolamenti del Verde, Regolamenti di polizia rurale, Norme di gestione del verde, o altrimenti denominati).

Ad avvenuta realizzazione degli interventi, le operazioni di gestione e cura culturale degli impianti ricadenti all'interno di aree della Rete Natura 2000, dovranno essere pertanto rese coerenti con le *misure di conservazione* dei siti. La redazione del *Piano*, sarà condizionata, del caso, al preventivo espletamento degli adempimenti previsti in funzione della normativa vigente al momento dell'approvazione.

Ai sensi dell'art. 7 par. 13 del D.Lgs. n. 34/2018, *le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali ... eseguiti in conformità alle disposizioni dello stesso decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli culturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. Una analoga previsione è ripresa anche nell'art. 1 par. 3 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018

In considerazione della previsione già in precedenza accennata sulla possibilità di destinare i terreni interessati da arboricoltura da legno e da pioppicoltura a ordinarie coltivazioni agrarie al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai Piani, assume particolare importanza l'espresso e univoco riconoscimento o meno delle fattispecie di "arboricoltura da legno" e "pioppicoltura" negli stessi Piani.

Ai sensi dei paragrafi 9 e 10 dell'art. 48 del Regolamento regionale forestale 3/2018, l'abbandono culturale degli impianti può comportare la trasformazione del terreno in bosco se accertate entrambe le seguenti condizioni:

- a) *una significativa riduzione dell'intensità culturale, anche a causa del mancato rispetto delle determinazioni del piano di gestione eventualmente presente;*
- b) *l'affermazione di una vegetazione arborea e arbustiva propria dei soprassuoli forestali accompagnata da una sostanziale differenziazione rispetto alla fisionomia, struttura e*

¹ Strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020 - Azione 12: integrare le misure per la biodiversità nei piani di gestione forestale.

potenzialità produttiva propria degli originari impianti coltivati.

Uso dei terreni

Per quanto attiene le *limitazioni all'uso dei terreni* interessati da misure comunitarie di afforestazione, si specifica quanto segue.

- I terreni nei quali sono individuabili *boschi e aree forestali* (termini equiparati ai sensi dell'art. 3 par. 1 del D.Lgs. 34/2018), riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle definizioni di legge vigenti, sono soggetti alle limitazioni all'uso e alla trasformazione dei boschi disposte dalle normative forestali, ambientali e di uso del suolo (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, ...ecc).

Per quanto sopra, pur non essendo esclusa a priori, la destinazione ad usi non forestali di dette superfici risulta comunque soggetta all'assenso di tutte le Amministrazioni preposte a vario titolo alla tutela delle aree boscate.

- Ai terreni e ai soprassuoli riconosciuti *arboricoltura da legno o pioppeti*, come da "*Piano*", non risultano applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra, in relazione alla definizione di bosco e di area forestale; non si rilevano pertanto limitazioni tali da impedire che al termine del ciclo produttivo (vedi i turni indicati nel "*Piano*" anche in riferimento agli specifici Programmi attuativi delle Misure forestali), i terreni interessati possano essere nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.
- In sede di redazione dei "*Piani*", si dovrà comunque avere cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni d'uso, conseguenti all'applicazione di specifiche norme non citate nelle "*Linee Guida*" e nei Bandi inerenti misure attuative della strategia forestale della Unione Europea.

3. Revisione del Piano di Coltura e Conservazione

Fatte salve eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale sopra citata, un *Piano* regolarmente approvato mantiene validità

- per qualsiasi superficie boscata, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione,
- per qualsiasi superficie destinata ad arboricoltura da legno o pioppicoltura, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al Piano di Coltura e conservazione, e comunque fino all'avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

Durante il periodo di impegno è sempre possibile approvare revisioni al *Piano di Coltura e conservazione*, se conformi al contenuto delle Disposizioni che hanno attivato le operazioni di imboschimento.

Per i soggetti che gestiscono estensioni di superfici forestali superiori a 50 ha, le previsioni contenute in *strumenti equivalenti* di cui all'art. 11 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018 possono essere integrate in *Piani di gestione forestali* di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento in occasione della approvazione o revisione degli stessi Piani di gestione forestali.

4. Adempimenti particolari

Successivamente all'accoglimento di una domanda di sostegno e alla realizzazione di un imboschimento non sarà mai possibile ammettere un cambio di tipo di operazione fra quelli previsti dalla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.

Ricorrendo i casi di cui alla lettera c) dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2013, sarà possibile rivedere le previsioni gestionali di impianti di arboricoltura da legno orientandole verso modelli per bosco permanente mantenendo gli stessi livelli di corresponsione dei premi ammessi in origine. Nel corso del periodo di impegno non sarà mai possibile una previsione inversa di gestione con criteri per arboricoltura da legno di impianti realizzati con il Tipo di operazione 8.1.01.

Relativamente all'impegno di comunicare livelli di fallanze superiori a quelle ammesse, si evidenzia

che mancando tali comunicazioni in concomitanza con significativi deperimenti o condizioni vegetative non adeguate in relazione agli obiettivi prefissati, si determina:

- l'impossibilità di riconoscere specifiche cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali" (vedi successivo paragrafo);
- per gli impianti di arboricoltura da legno consociata, la possibilità che l'amministrazione forestale competente possa riconoscere il passaggio ad area forestale ai sensi del già citato art. 48 del Regolamento forestale regionale n.3/2018.

I paragrafi 9 e 10 dell'art. 48 del Regolamento regionale forestale 3/2018, possono trovare applicazione anche nei casi in cui la mancata effettuazione di interventi di potatura e di diradamento previsti dal *Piano* pregiudichi il conseguimento degli obiettivi propri dell'arboricoltura da legno.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente i terreni imboschiti, l'originario possessore e il subentrante, oltre agli ordinari adempimenti previsti dai bandi, sono tenuti a darne comunicazione anche all'Amministrazione forestale competente.

Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata del periodo di impegno le strutture atte a pubblicizzare l'intervento.